Delibera per il recupero del triennio 2020-2022 e crediti compensativi 2014-2022

Attuazione di quanto previsto dalla Legge 15/2025 (c.d. decreto Milleproroghe)

Articolo 1 – Proroga dell'obbligo 2020-2022

- Nuovo termine per completare i crediti ECM del triennio 2020-2022: 31 dicembre 2025.
- Nessuna sanzione per i debiti formativi fino a tale data.

Art. 1

(Recupero triennio 2020-2022)

L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 ***è consentita fino al 31 dicembre 2025.***

La possibilità di ***spostamento dei crediti*** *è consentita fino al* ***30 giugno 2026***.

Articolo 2 – Crediti compensativi

- Meccanismo flessibile per sanare trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- I crediti eccedenti di un triennio formativo possono compensare debiti formativi di altri trienni.

Art.2

(Crediti compensativi)

*I "**crediti compensativi**" sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.*

*Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all'obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. **Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028**.*

Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.

Articolo 2 – Crediti compensativi

Esempio:

Situazione triennio 2014-2016: **+ 20 crediti**
Situazione triennio 2017-2019: **- 40 crediti**
Situazione triennio 2020-2022: **- 15 crediti**
Situazione triennio 2023-2025: **+ 50 crediti**

Conclusione:

- Il professionista sanitario **ha un eccedenza di +70 crediti** (triennio 2014/2016 + triennio 2023/2025)
- Il professionista sanitario ha un **debito formativo pari a 55 crediti** (triennio 2017/2019+ triennio 2020/2022)

Compensando l'eccedenza con il debito formativo**, il professionista risulterà certificabile in tutti i trienni** conservando un'eccedenza di 15 crediti.

Articolo 3 – Incentivi per i professionisti in regola

- Premialità per chi ha rispettato puntualmente l'obbligo formativo ECM
- Obiettivo: valorizzare la formazione continua diversificando la premialità in base alla decorrenza dell'obbligo formativo.

Art.3
(Premialità)

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di **20 crediti** da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in **15 crediti** per ciascun triennio.
Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in **10 crediti** per ciascun triennio.
Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente normativa e da quanto statuito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.